



CID SYSTEM



Progetto finanziato nell'ambito del piano di finanziamenti di cui all'Avviso per interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso "Open Community PA 2020" nell'ambito dell'ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

MANUALE DEI DIRITTI E DELLE OPPORTUNITA'



Progetto finanziato nell'ambito del piano di finanziamenti di cui all'Avviso per interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso "Open Community PA 2020" nell'ambito dell'ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Indice

MANUALE DEI DIRITTI	1
E DELLE OPPORTUNITA'	1
Indice	2
Premessa	5
1. Definizioni	5
1.1. Invalidità civile	5
1.2. Stato di handicap	6
1.3. Cecità civile	6
1.4. Sordità	6
1.5. Sordocecità	6
2. Accertamento della condizione di invalidità e di handicap	7
2.1. La Commissione ASP	7
2.2. La domanda di riconoscimento	7
2.3. La ricevuta e la convocazione a visita	8
2.4. La visita domiciliare	8
2.5. La visita	9
2.6. La verifica	9
2.7. L'invio del verbale e la decorrenza dei benefici economici	9
2.8. L'accertamento dopo il decesso del richiedente	10
2.9. Il ricorso	10
2.10. L'aggravamento e la revisione dei certificati a scadenza	11
3. I verbali di invalidità e di handicap	12
4. Le provvidenze economiche	14

4.1. L'assegno mensile di assistenza	14
4.2. PENSIONE DI INVALIDITÀ O INABILITÀ.....	16
4.3. L'indennità di accompagnamento.....	19
4.4. L'indennità di frequenza	21
4.5. L'indennità speciale per i ciechi parziali	22
4.6. La pensione per i ciechi parziali.....	23
4.7. L'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti	24
4.8. La pensione per i ciechi assoluti	26
4.9. La pensione per i sordi	27
4.10. L'indennità di comunicazione per i sordi.....	28
4.11. L'assegno sociale e la pensione sociale	28
4.12. Le dichiarazioni periodiche per gli invalidi civili.....	30
5. Le agevolazioni fiscali.....	31
5.1. Acquisto auto.....	32
5.2. Acquisto dei sussidi tecnici ed informatici.....	43
5.3. Acquisto di ausili e protesi	44
5.4. Spese per assistenza personale e domestica.....	45
5.5. La detrazione IRPEF per i figli portatori di handicap	47
5.6. Le agevolazioni specifiche per i non vedenti.....	47
5.7. Le agevolazioni telefoniche.....	48
5.8. La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche	49
5.9. L'agevolazione sull'imposta di successione e donazione	49
5.10. L'esenzione dalla tassa sulle imbarcazioni	49
5.11. Assistenza fiscale ai contribuenti con disabilità.....	50
6. Assistenza sanitaria	51
6.1. L'erogazione di ausili, protesi e ortesi da parte del SSN.....	51

6.2. L'esenzione dal Ticket.....	54
7. Le agevolazioni lavorative	55
7.1. Il prepensionamento dei lavoratori disabili.....	55
7.2. La pensione e gli assegni per invalidità e inabilità lavorativa.....	55
7.3. La pensione di reversibilità e i figli inabili.....	58
7.4. Il divieto di lavoro notturno	59
7.5. La sede di lavoro	60
7.6. I permessi lavorativi	61
7.7. I congedi biennali retribuiti.....	63
8. L'integrazione scolastica.....	65
8.1. La Diagnosi Funzionale (DF) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)	65
8.2. Il Progetto Educativo Individuale (PEI).....	66
8.3. Assegnazione dell'insegnante di sostegno	66
8.4. Assegnazione dell'assistente di base	67
8.5. L'assistente per l'autonomia o la comunicazione.....	67
8.6. Il trasporto scolastico	67
8.7. Esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica	67
8.8. Diritto allo studio in ospedale e domiciliare	68
8.9. I disturbi specifici dell'apprendimento – DSA	68
9. Il Collocamento obbligatorio	70

Premessa

Chi soffre di gravi malattie o disabilità, che si traducono in difficoltà ad interagire in maniera piena in attività sociali e lavorative, può essere riconosciuto come soggetto portatore di handicap, di disabilità, di invalidità civile, di invalidità da lavoro o da servizio. Il riconoscimento di una o più di tali condizioni permette di usufruire di benefici economici, fiscali e lavorativi diversi.

La condizione di *portatore di handicap grave*, ai sensi della L.104/92, permette di ottenere agevolazioni di tipo tributario e fiscale (detraibilità degli importi spesi per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici, deducibilità delle spese di assistenza specifica, esenzione dal pagamento del bollo auto se l'handicap è di natura motoria, contributi per la modifica degli strumenti di guida e altro).

La presenza di una *condizione di disabilità* permette di accedere al sistema che favorisce l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro (L. 68/99). Il dettato normativo, infatti, prevede da un lato il collocamento obbligatorio e dall'altro delle agevolazioni alle imprese per l'assunzione di un soggetto disabile.

Il riconoscimento dell'*invalidità civile* è invece il requisito necessario per ottenere i sussidi economici di tipo previdenziale ed assistenziale previsti per i vari tipi di invalidità (assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità, indennità speciale per i ciechi parziali, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento, pensione per i ciechi assoluti, pensione ed indennità di comunicazione per i sordi).

1. Definizioni

1.1. Invalidità civile

L'invalidità è definibile come la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione, a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. Le cause di invalidità si considerano civili quando non derivano da cause di servizio, di lavoro o di guerra. In linea generale, nei soggetti maggiorenni lo stato di invalidità viene definito in misura percentuale. Inoltre, per i maggiori di quindici anni, la percentuale di invalidità viene anche indicata ai fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento, ai sensi della L.68 del 1999. Sono altresì considerati invalidi civili ai soli fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e della assistenza sociosanitaria i soggetti ultra sessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. L'invalidità civile riguarda la minorazione in sé, avulsa dal contesto sociale di riferimento ed afferente esclusivamente alle caratteristiche e possibilità fisiche, intellettive e sensoriali della persona.

1.2. Stato di handicap

Lo stato di handicap è regolato dalla Legge 104 del 05/02/1992. In base a tale legge è possibile definire persona in stato di handicap chi presenta una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, viene connotata la condizione di gravità. L'accertamento dell'handicap prende in considerazione le difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni psico-fisiche può incontrare. L'handicap è la situazione di svantaggio sociale che risulta dalla combinazione tra menomazioni e contesto di riferimento della persona.

1.3. Cecità civile

E' affetto da cecità civile, non derivante quindi da cause di guerra, di servizio o di lavoro, il non vedente assoluto o il non vedente parziale che conserva un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi. Le minorazioni visive di minore entità possono rientrare fra le invalidità civili e quindi essere oggetto di percentualizzazione.

1.4. Sordità

E' affetto da sordità il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva e che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non derivi da cause psichiche o di guerra, di lavoro o di servizio.

1.5. Sordocecità

La Legge 107/2010, all'art.2 definisce persone sordocecie coloro cui siano riconosciute distintamente entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente in tema di sordità e di cecità civile. Al sordoceco spettano sia le indennità spettanti ai sordi che quelle spettanti ai ciechi.

2. Accertamento della condizione di invalidità e di handicap

Dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento delle invalidità, cecità e sordità civili, della condizione di handicap (ai sensi della legge 104/92) e per la certificazione sanitaria relativa al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità (legge 68/99) devono essere presentate all'INPS per via telematica tramite il sito dell'INPS. Da non confondere con l'accertamento di invalidità è l'accertamento di handicap, ossia di una situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui la persona vive, e che dà diritto ad alcune agevolazioni (art. 3 comma 1 legge 104/92). La certificazione di handicap è del tutto indipendente da quella di invalidità civile, ma le modalità di presentazione della domanda e di accertamento sono analoghe.

2.1. La Commissione ASP

La Commissione responsabile del riconoscimento della condizione invalidante è operante presso ogni Azienda ASP. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale con funzioni di presidente e da due medici, di cui uno scelto, in via prioritaria, tra gli specialisti di medicina del lavoro. Tutti i medici che compongono la Commissione sono medici dipendenti o convenzionati con la ASP territorialmente competente. A seconda della condizione invalidante sulla quale la Commissione deve produrre un parere, sono chiamati a partecipare, di volta in volta, sanitari responsabili della Associazione mutilati e invalidi civili (ANMIC), della Unione Italiana Ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) e della Associazione nazionale delle famiglie di fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), per la valutazione delle condizioni invalidanti di propria competenza. Dal 1° gennaio 2010, alla Commissione partecipa anche un medico INPS in qualità di componente effettivo.

2.2. La domanda di riconoscimento

La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata all'INPS territorialmente competente dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore o tutore) o da chi ne cura gli interessi nel caso di inabilitati (curatore), esclusivamente in via informatizzata.

IL CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE

Il primo passo per ottenere il riconoscimento della minorazione e/o della invalidità è rivolgersi al proprio medico curante (*medico certificatore*) per ottenere il rilascio del *certificato introduttivo*. In base a dei modelli di certificazione predisposti dall'INPS, il medico certificatore, attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i

dati anagrafici e le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto, con l'indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Se presenti, indica le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, se stabilizzate o ingravescenti; deve indicare l'eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto. Il certificato va compilato in via telematica, previo accreditamento da parte del medico. Effettuata la compilazione, viene rilasciato un codice univoco che il medico consegna all'interessato insieme al certificato introduttivo firmato in originale, che lo stesso deve poi esibire al momento della visita. Il Cittadino ha **30 giorni** di tempo per presentare la domanda, pena la scadenza del certificato.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accertamento può essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente dall'interessato, previo accreditamento al sito INPS con richiesta ed assegnazione di codice PIN personale, o per tramite intermediari abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAF, altre organizzazioni. Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico, presente nel sistema, alla domanda che si sta presentando. Nella domanda sono da indicare i dati personali ed anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (invalidità, disabilità, handicap), l'eventuale stato di ricovero.

E' possibile indicare una casella di posta certificata per ricevere le informazione sullo stato della domanda valide ai fini burocratici, o accedere alla propria sezione riservata INPS tramite il codice PIN personale o per tramite degli intermediari abilitati.

2.3. La ricevuta e la convocazione a visita

Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo di riferimento della domanda. La procedura informatica propone inoltre una agenda di date disponibili per effettuare la visita di accertamento presso la Commissione ASP territorialmente competente. Per la scelta della data è previsto un limite temporale di 30 giorni, che scende a 15, se il soggetto è affetto da patologie ricomprese nel D.M. 2 agosto 2007 o da patologie oncologiche. Una volta scelta la data della visita, questa, viene visualizzata nella procedura informatica e comunicata con lettera raccomandata A/R all'indirizzo di residenza ed alla e-mail eventualmente indicata. Nella lettera di invito a visita è riportata la data, l'ora e il luogo della visita, insieme alle avvertenze riguardanti la documentazione da produrre. Nella lettera è inoltre riportata la procedura da seguire in caso di impedimento di presentarsi alla visita e le conseguenze che possono derivare da una eventuale assenza alla visita. Il Cittadino, all'atto della visita, può farsi assistere da un suo medico di fiducia.

2.4. La visita domiciliare

Nel caso in cui il trasporto dell'interessato comporti un grave rischio per l'incolumità e la salute della persona, è possibile richiedere una visita domiciliare, sempre tramite procedura informatizzata e previo rilascio del

certificato introduttivo da parte del medico certificatore. Il certificato medico di richiesta domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale. Questo viene esaminato dal Presidente della Commissione che dispone o meno la visita domiciliare. Il Cittadino, in caso di assenso, viene informato sull'ora e la data della visita con le modalità descritte in precedenza (invio per posta elettronica certificata o lettera raccomandata).

2.5. La visita

Alla effettuazione della visita la Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Al termine della visita viene redatto, in formato elettronico, l'esito, con i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l'eventuale indicazione di patologie indicate nel D.M. 2 agosto 2007 che comportano l'esclusione di successive visite di revisione. All'accesso a tali dati sono abilitati solo alcuni medici e funzionari, per contenere l'abuso all'uso dei dati cosiddetti sensibili. In caso di assenza a visita senza giustificato motivo la domanda viene rigettata ed il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio di un nuovo certificato da parte del medico curante.

2.6. La verifica

Se la patologia invalidante viene approvata all'unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS, viene considerato definitivo e, se dà diritto a prestazioni economiche, viene attivata la procedura amministrativa per le relative concessioni ed erogazioni. Se il parere della visita non è unanime, l'INPS sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal responsabile del Centro Medico Legale. Questi può comunque validare il verbale entro 10 giorni o disporre una nuova visita nei successivi 20 giorni.

2.7. L'invio del verbale e la decorrenza dei benefici economici

Il verbale definito viene inviato all'interessato in due versioni: una contenente i dati personali e sensibili, l'altra contenete solo il giudizio finale per usi amministrativi.

Se destinatario di benefici economici, l'interessato viene invitato ad inserire online alcuni dati che ne determineranno l'entità e le modalità di erogazione (reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o a centri di riabilitazione, coordinate bancarie). Nei casi in cui siano previste, il procedimento si conclude con l'erogazione delle provvidenze economiche che decorrono normalmente dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento alla ASP. La Commissione può anche eccezionalmente indicare una data successiva diversa, in base alla documentazione clinica esaminata. I verbali possono riportare l'indicazione di una revisione o di una scadenza che può essere oggetto di rinnovo o meno. La eventuale scadenza del verbale comporta la decadenza di ogni beneficio economico o lavorativo

concesso.

2.8. L'accertamento dopo il decesso del richiedente

Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco o di sordo, su formale richiesta degli eredi, la Commissione ASP può procedere ad accertamento sanitario, esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso e comprovanti in modo certo l'esistenza delle infermità.

2.9. Il ricorso

La persona con disabilità o chi ne ha la rappresentanza legale, che ha presentato le domande per l'accertamento dello stato di handicap o per l'accertamento dell'invalidità civile, ma che non ritenga adeguato il giudizio emesso nel verbale, ha diritto a presentare ricorso contro le corrispondenti Commissioni mediche dell'ASP di residenza entro sei mesi (180 giorni) dal ricevimento del verbale, innanzi al Giudice del Lavoro competente per territorio.

A partire dal 1° Gennaio 2012, con la Legge n. 111/2011, a questa procedura va ad aggiungersi l'**accertamento tecnico preventivo obbligatorio**; l'art. 445-bis del CPC prevede che la persona che intende proporre ricorso deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale della provincia di residenza, un'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice; tale istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione.

Qualora, in particolare, la persona con disabilità proponga giudizio ordinario per il riconoscimento della provvidenza economica senza aver preventivamente promosso l'accertamento o senza averne atteso la conclusione, il Giudice rileva d'ufficio il vizio e assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso.

Il Giudice, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento tecnico obbligatorio preventivo, all'udienza di comparizione, nomina il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), conferendogli l'incarico di espletare la visita medica.

Per effetto dell'art. 38 comma 8 della Legge n.111/2011, alle operazioni peritali partecipa di diritto il medico legale dell'Istituto, in deroga al comma primo dell'art. 201 c.p.c.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, quindi, deve trasmettere la bozza di relazione alle parti costituite, nel termine stabilito dal giudice con ordinanza.

Il Giudice, terminate le operazioni peritali, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.

In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto all'accertamento del

CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

In assenza di contestazioni il Giudice, con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell'eventuale dichiarazione di dissenso, omologa l'accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese.

Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.

2.10. L'aggravamento e la revisione dei certificati a scadenza

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile, può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter descritto. Per i certificati a scadenza occorre rivolgersi alle ASP territorialmente competenti, ed informarsi su tempi e procedure da adottare, al fine di rispettare i giusti tempi di revisione dei certificati, e non trovarsi in una situazione di certificato scaduto e non ancora rinnovato o revisionato, fonte di perdita di qualsiasi tipo di beneficio economico e lavorativo.

3. I verbali di invalidità e di handicap

A chi richiede l'accertamento della invalidità civile, della sordità, della cecità o dell'handicap, dopo la specifica visita, viene rilasciato un verbale che ne definisce lo status ed il suo grado di invalidità. Il verbale, pur non essendo sempre di facile lettura, ha delle connotazioni ben specifiche per le diverse condizioni invalidanti riscontrate al soggetto.

Queste possono essere così elencate:

VERBALI DI INVALIDITA'

1. **Non invalido** – assenza di patologie o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3 – art.2, L. 118/1971;
2. **Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3;**
3. **Invalido con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3** – artt. 2 e 13, L. 118/1971;
4. **Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità pari o superiore al 74%** – artt. 2 e 13, L. 118/1971 ;
5. **Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%** – artt. 2 e 12 , L.118/1971;
6. **Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore** – L.18/1980 e L.508/1988;
7. **Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita** – L.18/1980 e L.508/1988;
8. **Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore, nelle frequenze 500,1000,2000 hertz** – L.289/1990;
9. **Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione** – L.382/1970 e 508/1988;
10. **Cieco assoluto** – L.382/1970 e L.508/1988;
11. **Sordomuto** – L.381/1970 e L.508/1988;
12. **Ultra 65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età** – art.9 Dlgs.509/1988;
13. **Ultra 65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;**
14. **Ultra 65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita** – L.18/1980 e L.508/1988

VERBALI DI HANDICAP

1. **Persona non handicappata;**
2. **Persona con handicap** – art.3, c.1, L.104/1992;
3. **Persona con handicap con connotazione di gravità** – art. 3, comma 3, L. 104/1992;
4. **Persona con handicap superiore ai 2/3** – art.21, L.104/1992.

In linea di principio, prima di passare alla disamina delle varie agevolazioni e delle provvidenze economiche previste per stati di invalidità ed handicap, si può affermare che per le provvidenze economiche occorre un accertamento di stato di invalidità o di disabilità, per le agevolazioni nel campo del lavoro occorre un accertamento di stato di handicap.



Progetto finanziato nell'ambito del piano di finanziamenti di cui all'Avviso per interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso "Open Community PA 2020" nell'ambito dell'ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

4. Le provvidenze economiche

Attraverso il riconoscimento dello status di invalido civile è possibile ottenere l'attribuzione di "provvidenze economiche", cioè le misure previdenziali e di assistenza a favore dei cittadini in possesso di certificato d'invalidità e dei requisiti richiesti.

4.1. L'assegno mensile di assistenza

L'assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantasette anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, che si trovino in stato di bisogno economico, che siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia. La Legge 118/1971 aveva fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 509/1988 art. 9 tale riduzione è stata portata al 74% a far tempo dal 12.3.1992 (data di entrata in vigore di detto decreto). Lo stesso decreto ha però fatto salvi i diritti acquisiti dagli invalidi che alla data suddetta avevano già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari sulla base delle norme decadute. Anche per coloro che avevano presentato la domanda antecedentemente al 12.3.1992 valgono i requisiti richiesti dalla Legge 118/1971. L'invalido parziale per poter conseguire l'assegno mensile non deve svolgere attività lavorativa. Tale assegno non è più subordinato all'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ma l'interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 247/2007 e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione che per l'anno 2008 è di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo (msg. INPS 3043 del 6.2.2008, msg. INPS 5783 del 6.3.2008 e msg. INPS 6324 del 17.3.2008). A tal fine, una volta ottenuto l'assegno, **l'interessato annualmente deve presentare all'Inps – con la compilazione del modulo ICLAV – una dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 46 e segg. del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa (vedi allegato al msg. 3043 del 6.2.2008). Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione **permette di conseguire o di continuare a percepire l'assegno mensile**, fermo restando l'obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell'eventuale venir meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa. Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada ad iscriversi nelle liste di collocamento. L'innovazione, introdotta a vantaggio del soggetto invalido, non ha

comportato né comporta alcuna modifica in ordine ai requisiti sanitari e reddituali per il riconoscimento della provvidenza economica. L'assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità. La misura dell'assegno mensile è stata uniformata dalla Legge 33/1980 a quella delle pensioni di inabilità degli invalidi totali e, per l'anno 2013, è pari ad Euro 275,87 mensili. Dall'1.1.2002 i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, in condizioni particolari di reddito, possono avere l'integrazione dell'importo mensile fino a € 631,87. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'assegno mensile viene adeguato all'importo dell'assegno sociale. A decorrere dal 2013, come stabilito dall'art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118) è adeguato agli incrementi di speranza di vita introdotti dall'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010. **INCOMPATIBILITÀ A** decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 9 della Legge 54/1982, l'assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti (circ. INPS n. 60074/1982). È data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. Tale facoltà deve essere esercitata non appena l'interessato riceve la notifica del verbale dalla competente commissione sanitaria che ha riconosciuto l'invalidità parziale. Inoltre, dal 1° gennaio 1991 a norma della Legge 412/1991, comma 12, l'assegno mensile è incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite INAIL). Detta incompatibilità non si applica alle pensioni già in essere, sono così fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili, titolari di entrambi le prestazioni pensionistiche. Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell'assegno mensile, l'invalido ha l'obbligo di comunicarlo all'Inps entro trenta giorni dalla notifica da parte di altro ente del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico di invalidità incompatibile. La rinuncia all'uno o all'altro trattamento è irrevocabile. Esclusivamente per i titolari di rendita INAIL, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma solo la sospensione dell'erogazione della prestazione: da ciò scaturisce che l'opzione può essere rivista in qualsiasi momento, secondo la convenienza dell'interessato. Sono incompatibili con l'assegno per gli invalidi civili parziali le seguenti prestazioni INAIL: le rendite dirette, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, l'assegno continuativo mensile, la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi, l'assegno di incollocabilità.

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

Scheda di sintesi:

- Età: **18 – 67 anni**
- Reddito per il 2020 **€ 4.926,35 (non superiore)**

- Importo: **€ 286,81 (mensile)**
- Mensilità: **13**
- Requisiti sanitari: **Invalidità civile pari o superiore al 74%**
- Compatibilità / Incompatibilità: **Invalidi di guerra, servizio o erogate da enti diversi; Attività lavorativa (no part-time o che consenta di mantenere l'iscrizione al collocamento con redditi di lavoro dipendente inferiori a € 7.500,00 o di lavoro autonomo inferiori a € 4.500,00).**

4.2. PENSIONE DI INVALIDITÀ O INABILITÀ

La pensione di invalidità (o inabilità) civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un'età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al **100%**. Si tratta di un sostegno a **carattere assistenziale**, cioè slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario. Per il quale è necessario, pertanto, il rispetto di determinati requisiti reddituali. Vediamo dunque in questa breve guida quali sono i requisiti e le condizioni per avere diritto al sostegno economico.

Destinatari. La prestazione, introdotta dall'articolo 12 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani **residenti in Italia**; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti (si ricorda che la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di soggiorno per la concessione del trattamento in parola).

Dal **1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2022** il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un'età compresa tra i **18 e i 67 anni**. Successivamente alla data appena indicata il requisito anagrafico dovrà essere adeguato agli eventuali ulteriori incrementi della speranza di vita. La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, **non è reversibile ai superstiti** ed è pari, per il 2020, a 286,81 € al mese.

Il reddito. Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali, che comunque risultano di gran lunga più elevati rispetto a quelli previsti per l'assegno mensile di invalidità. Per l'anno 2020 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 16.982,49€. Nella determinazione del reddito rilevante si rammenta che sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l'importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento nonché i redditi soggetti assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'Irpef. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La corresponsione dell'assegno avviene **sempre in misura piena** se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.

Una particolare questione era sorta in passato in merito al fatto se questo limite di reddito si riferisse al reddito



Progetto finanziato nell'ambito del piano di finanziamenti di cui all'Avviso per interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso "Open Community PA 2020" nell'ambito dell'ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

coniugale o solo a quello personale del soggetto invalido. Nella prassi amministrativa, l'Inps ha optato per la seconda interpretazione, più favorevole agli interessati, salvo essere smentita più volte dalla prevalente giurisprudenza che ha indicato come tale limite si riferisse al reddito coniugale del soggetto richiedente le prestazioni.

Il problema è stato risolto alla radice dal legislatore con l'articolo 10, comma 5 del decreto legge 76/2013 con il quale è stato stabilito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati ed invalidi civili deve essere determinato con riferimento al reddito agli effetti dell'Irpef con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui soggetto interessato fa parte. Tale disposizione è stata ritenuta applicabile anche alle domande amministrative presentate prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica, il 28 giugno 2013, ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite. A differenza di quanto previsto per l'assegno mensile, la pensione di invalidità civile **non è incompatibile** con le altre prestazioni a carattere previdenziale erogate da forme di previdenza obbligatoria. L'incompatibilità infatti è stata soppressa dall'articolo 12 della legge 412/1991 che ha abrogato parzialmente l'articolo 3, comma 1 della legge 407/1990: pertanto dal 1° gennaio 1992 la prestazione può essere riconosciuta anche al titolare di altre prestazioni previdenziali di invalidità (es. pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità). La prestazione è, parimenti, compatibile con l'indennità di accompagnamento ed è altresì erogabile se l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (articolo 14-septies, legge 33/1980).

Non è invece compatibile con altre **prestazioni assistenziali** per il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Pertanto le diverse prestazioni possono essere riconosciute a condizione che non si percepiscano **per la stessa patologia benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio**. Nè ovviamente la pensione può essere riconosciuta qualora il titolare percepisca gli indennizzi previsti in favore per i ciechi civili e per i sordomuti per i quali valgono i criteri dettati da norme specifiche.

La prestazione è **compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa** a differenza di quanto accade con l'assegno mensile di invalidità. Resta inteso che dall'attività lavorativa non deve derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento della prestazione in parola. In merito al requisito della totale inabilità, il Ministero del Lavoro ha infatti indicato che questo non deve essere inteso come assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (Circolare Ministero Lavoro 5/1988). La prestazione, come indicato, spetta attualmente sino al compimento di un'età pari a **67 anni**. Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale che, in tal caso, assume la denominazione giuridica di *assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile*.

L'importo base della pensione di inabilità civile può subire un aumento di **10,33 euro** al mese (per tredici mensilità) ai sensi dell'articolo 70, co. 6 della legge 388/2000 qualora il titolare ed il coniuge non possiedano redditi superiori ad un determinato importo. La disposizione da ultimo richiamata riconosce, infatti a decorrere dal 1° gennaio 2001 tale maggiorazione a condizione che la persona titolare:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione (per il 2020 questo valore è pari a **6.112,08 €**);

b) non possieda, **se coniugata**, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 2020 questo limite è pari a **12.807,99€**). Ai fini della valutazione del reddito valgono gli stessi criteri esposti in sede di riconoscimento della pensione di invalidità civile. Come per la pensione base anche la maggiorazione è corrisposta **sempre in misura piena** in caso di mancato superamento dei requisiti reddituali. L'articolo 38 della legge 448/2001 riconosce **una ulteriore maggiorazione** del trattamento, il cd. incremento al milione, in presenza di particolari requisiti reddituali personali e coniugali. Originariamente tale incremento era previsto solo al perfezionamento dei **60 anni**. La sentenza n. 152/2020 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'indicato requisito anagrafico. Attualmente, pertanto, la maggiorazione **può essere conseguita a partire dal 18° anno di età** e consente di integrare la pensione di invalidità in una misura tale da raggiungere i **651,51€** al mese.

Tale maggiorazione tuttavia si atteggia in **misura diversa** rispetto alla concessione della pensione di invalidità base e della relativa maggiorazione di 10,33 euro mensile. Prima di tutto l'incremento in parola è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda - per l'anno 2020 - redditi propri su base annua pari o superiori a **8.469,33 euro**; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri - per l'anno 2020 - per un importo annuo pari o superiore a 8.469,33 euro, ne' redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 8.469,33 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale (cioè **14.447,42€**).

Ai fini della concessione della predetta maggiorazione si valutano però tutti i redditi percepiti dal richiedente anche quelli esenti da Irpef che in sede di riconoscimento della prestazione di InvCiv e della relativa maggiorazione base non erano stati considerati. Ai fini dell'incremento al milione occorre infatti valutare i **redditi di qualsiasi natura**, ivi compresi i redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili all'IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale ed anche degli oneri deducibili. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Resta escluso dalla valutazione solo il reddito della casa di abitazione, l'indennità di accompagnamento, le pensioni di guerra, i trattamenti di famiglia (cfr: per dettagli Circolare Inps 44/2002).

Non solo. L'incremento della maggiorazione sociale in parola è riconosciuta in misura tale che qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti sopra evidenziati, l'incremento deve essere corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi (cd. **incremento in misura parziale**). La diversa valutazione del reddito comporta, in sostanza, che solo i soggetti sprovvisti di altri redditi al di fuori della pensione di

inabilità civile possano ottenere il suddetto incremento in misura piena. Mentre gli altri soggetti rischiano di vedersi negato del tutto il riconoscimento dell'incremento o vanno incontro ad una riduzione dell'importo riconosciuto in misura tale da non determinare il superamento della cifra massima ottenibile.

PENSIONE DI INABILITA'

Scheda di sintesi:

- Età: **18 – 67 anni**
- Reddito per il 2013 **€ 16.982,49 (non superiore)**
- Importo: **€ 286,61 (mensili)**
- Mensilità: **13**
- Requisiti sanitari: **Invalità civile pari al 100%**
- Compatibilità / Incompatibilità: **Compatibile con l'indennità di accompagnamento**

4.3. L'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita con la Legge 18/1980 e modificata, per un'esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall' art. 1 della Legge 508/1988. Infatti, la formulazione della Legge 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.

L'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua. L'indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Relativamente ai soggetti ultra sessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, il diritto all'indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (art. 6 D.lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza. L'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia. Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che:

- siano ricoverati gratuitamente in istituto;
- percepiscano un'analogha indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Si precisa – relativamente alle pensioni di guerra – che la prestazione analoga all'indennità di

accompagnamento è l'indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest'ultima indennità non è compatibile con l'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili.

L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati). Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l'indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.

Una volta ottenuta l'indennità, gli interessati dovranno **produrre annualmente – entro il 31 marzo – una dichiarazione di responsabilità** (ICRIC) attestante l'eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell'invalido.

L'indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia. L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese, o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.

L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. L'indennità è dovuta durante il periodo di detenzione, nella considerazione che in tale periodo non viene meno l'esigenza di assistenza, cui il diritto all'indennità è finalizzato.

La misura dell'indennità di accompagnamento per l'anno 2020 è di Euro 520,29 ed è corrisposta per 12 mensilità.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AI MINORI

I requisiti sono identici a quelli indicati per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18.

Al compimento del 18° anno di età i minori titolari di indennità di accompagnamento, devono presentare nuova domanda – i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione – per essere sottoposti ad accertamento sanitario, per valutare lo stato invalidante, secondo i criteri previsti per l'età adulta, in rapporto alla riduzione della capacità lavorativa.

Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l'invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l'invalido è interdetto, la domanda è resa dal suo tutore. Nelle more dell'accertamento sanitario l'invalido continua a percepire l'indennità anche se, nel frattempo, ha raggiunto il 18° anno.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Scheda di sintesi:

- Età: **senza limitazioni**
- Reddito per il 2020 **ininfluente**
- Importo: **€ 520,29 (mensile)**
- Mensilità: **12**
- Requisiti sanitari: **Invalità civile pari al 100%**
- Compatibilità / Incompatibilità: **Compatibile con attività lavorativa e patente di guida**

4.4. L'indennità di frequenza

A norma dell' art. 1 della Legge 289/1990, l'indennità mensile di frequenza spetta agli invalidi civili minori cui siano state riconosciute dalla competente Commissione Sanitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.

La concessione dell'indennità è subordinata quindi, oltre che alla minore età e ai requisiti sanitari, alle seguenti altre condizioni:

- frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
oppure:
- frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido (vedi sentenza C.C. n.467/2002 – circ. 11/2003);
oppure:
- frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.

La concessione dell'indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l'interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente Commissione Medica.

La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

INCOMPATIBILITÀ

Essa è incompatibile con:

- l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
- l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

L'indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.

La misura dell'indennità di frequenza per l'anno 2020 è di Euro 286,81 ed è corrisposta per un massimo di 12 mensilità.

INDENNITA' DI FREQUENZA

Scheda di sintesi:

- Età: **minori di 18 anni**
- Reddito per il 2020 **€ 4.906,72 (non superiore)**
- Importo: **€ 286,81 (mensile)**
- Mensilità: **per il periodo di frequenza fino ad un massimo di 12 mensilità**
- Requisiti sanitari: **minore con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età; ipoacustici con perdita uditiva superiore a 60 Decibel**
- Compatibilità / Incompatibilità: **Incompatibile con indennità di accompagnamento e Indennità di comunicazione**

4.5. L'indennità speciale per i ciechi parziali

Ai ciechi parziali (ventesimisti) spetta, al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età e dall'eventuale ricovero in istituto, un'indennità speciale (l. 508/1988 – l. 289/1990).

Tale indennità spetta a qualunque età per chi possiede la cittadinanza e residenza sul territorio nazionale.

Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia.

L'art. 80, comma 19, Legge 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.

Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).

L'indennità è per l'anno 2013 pari a Euro 196,78 e viene concessa per 12 mensilità.

L'indennità è cumulabile con la pensione e per ottenerla non è necessaria una espressa richiesta da parte dell'interessato.

L'art.40, comma 4, l. 289/2002 (legge finanziaria 2003) dispone che "l'indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti sia ridotta di € 93,00 mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell'indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento".

L'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è compatibile e cumulabile con la pensione e l'indennità speciale per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati).

Al contrario degli invalidi civili, per il diritto dei ciechi civili parziali alla corresponsione dell'indennità speciale, è irrilevante che l'interessato sia ricoverato gratuitamente.

INDENNITA' SPECIALE PER I CIECHI PARZIALI

Scheda di sintesi:

- Età: **non ci sono limiti**
- Reddito per il 2020 **ininfluente**
- Importo: **€ 212,86**
- Mensilità: **12**
- Requisiti sanitari: **cieco parziale con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;**
- Compatibilità / Incompatibilità: **Incompatibile con indennità di frequenza per i minori Compatibile con pensione ciechi parziali**

4.6. La pensione per i ciechi parziali

Spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio (l. 382/1970 – l. 33/1980, art. 14 septies).

La pensione è concessa ai ciechi parziali a qualunque età e spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali e se in possesso della cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.

Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia.

L'art. 80, comma 19, Legge 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.

Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del D.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo

periodo" (msg. INPS n.7742/07).

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e per l'anno 2013 l'importo mensile è pari ad Euro 275,87.

La Legge n. 407/1990 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall' art. 12 della Legge 412/1991, che ha fatto salvi i dritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno fino al 1° gennaio 1992.

Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione, i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.

I minori ciechi civili parziali hanno diritto alla pensione e non all'indennità di frequenza.

E' incompatibile con la pensione sociale o l'assegno sociale.

In caso di concessione di pensione di cieco civile ad un titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest'ultima prestazione e al recupero di quanto corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile.

Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all'assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale (msg. INPS n. 326 del 11.12.2001).

PENSIONE PER I CIECHI PARZIALI

Scheda di sintesi:

- Età: **non ci sono limiti**
- Reddito per il 2020 **€ 16.982,49 (non superiore)**
- Importo: **€ 286,81 (mensile)**
- Mensilità: **13**
- Requisiti sanitari: **cieco parziale con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;**
- Compatibilità / Incompatibilità: **Incompatibile con pensione sociale o assegno sociale**

4.7. L'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti

L'indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età dell'interessato (l. 406/1968 – l. 382/1970 – l. 682/1979 – l. 508/1988 – l. 289/1990).

Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce (l. 382/1970, art. 11).

L'indennità è concessa ai ciechi civili assoluti a qualunque età, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, spetta, in misura ridotta, anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo

sostentamento; è cumulabile con l'indennità di accompagnamento quale invalido civile totale o sordomuto (a condizione che dette provvidenze siano state riconosciute per minorazioni diverse); spetta a chi è in possesso della cittadinanza italiana e della residenza sul territorio nazionale.

Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia.

L'art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici, dal 1° gennaio 2001, i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.

Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).

L'indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità e per l'anno 2013 l'importo è pari a Euro 846,16.

L'art.40, comma 4, l. 289/2002 (legge finanziaria 2003) dispone che "l'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 sia ridotta di 93,00 Euro mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell'indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento (utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale)".

Al contrario degli invalidi civili, per i ciechi civili è irrilevante che l'interessato sia ricoverato gratuitamente.

Non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni per i ciechi assoluti ed altre indennità previste per i soggetti pluriminorati.

Minori ciechi civili assoluti hanno diritto solo all'indennità di accompagnamento.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI ASSOLUTI

Scheda di sintesi:

- Età: **non ci sono limiti**
- Reddito per il 2020 **ininfluente**
- Importo: **€ 930,99 (mensile)**
- Mensilità: **12**
- Requisiti sanitari: **cieco assoluto**
- Compatibilità / Incompatibilità: **Incompatibile con prestazioni concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra o di lavoro; Compatibile con la pensione per i ciechi assoluti, indennità per pluriminorati, attività lavorativa.**

4.8. La pensione per i ciechi assoluti

La pensione è concessa a coloro che siano riconosciuti ciechi civili assoluti: per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce (l. 382/1970, art. 11).

La pensione è concessa ai ciechi assoluti dal 18° anno di età in poi; spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2013: limite di reddito Euro 16.127,30); spetta anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento; deve possedere la cittadinanza italiana e la residenza sul territorio nazionale.

Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia. L'art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.

Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e la misura varia a seconda che l'invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale.

Per l'anno 2013 la misura della pensione è pari a Euro 298,33 per l'invalido non ricoverato ed Euro 275,87 per quello ricoverato

La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età. Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.

La Legge 407/1990 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall' art. 12 della Legge 412/1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell' Interno fino al 1° gennaio 1992.

La pensione di inabilità di cieco civile è incompatibile con la pensione sociale o l'assegno sociale. In caso di concessione di pensione di invalidità civile in qualità di cieco a titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest'ultima prestazione e al recupero di quanto già corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile. Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all'assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale (msg. 326 dell'11.12.2001). L' art. 5 della l. 508/1988 stabilisce che ai ciechi assoluti di età inferiore ai 18 anni sia corrisposta, invece della pensione, solo l'indennità di accompagnamento.

PENSIONE PER I CIECHI ASSOLUTI

Scheda di sintesi:

- Età: Dai 18 anni in poi

- Reddito per il 2013 € 16.682,49 (non superiore)
- Importo: € 286,81 se ricoverato; € 310,17 se non ricoverato
- Mensilità: 13
- Requisiti sanitari: **cieco assoluto**
- Compatibilità / Incompatibilità: **Compatibile con prestazioni concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra o di lavoro; Incompatibile con pensione o assegno sociale.**

4.9. La pensione per i sordi

La pensione per i sordi spetta dal 18° al 67° anno di età ed in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2020: limite di reddito Euro 16.982,49); occorre il possesso della cittadinanza italiana e della residenza sul territorio nazionale. Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia.

L'art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.

Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).

La pensione viene corrisposta in 13 mensilità e per l'anno 2020 l'importo mensile è pari ad in Euro 286,81.

Al compimento del 65° anno di età l'importo della pensione viene adeguato a quello dell'assegno sociale.

La L. 407/1990 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall' art. 12 l.412/1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell' Interno fino al 1° gennaio 1992.

Le prestazioni assistenziali ai sordi sono regolamentate da: l. 381/1970, art.1 – l. 33/1980, art. 14 septies –d. lgs. 509/1988, art. 8 – l. 407/1990, art. 12 – l. 412/1991, art. 12 – Decreto Ministero Sanità 5/2/1992 pubbl. G.U. 26/2/1992 S. ord. n. 43.

PENSIONE PER I SORDI

Scheda di sintesi:

- Età: **Dai 18 ai 67 anni**
- Reddito per il 2020 € 16.982,49 (non superiore)
- Importo: € 286,81 (mensile)
- Mensilità: 13

- Requisiti sanitari: **sordo (congenito o acquisito in età evolutiva, ma non di natura psichica o per cause di lavoro, servizio, guerra).**
- Compatibilità / Incompatibilità: **Compatibile con prestazioni concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra o di lavoro;**

4.10. L'indennità di comunicazione per i sordi

A favore dei sordi è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 1988, un'indennità di comunicazione (Legge 508/1988). Tale indennità è concessa per il solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età o dall'eventuale ricovero in istituto.

Ai fini della concessione dell'indennità, se il richiedente non supera i 12 anni di età, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore. Qualora il richiedente abbia superato tale età, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel HTL e deve essere dimostrata l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno.

I beneficiari dell'indennità concessa prima del 12° anno a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal beneficio al compimento di tale età.

Occorre possedere la cittadinanza italiana e la residenza sul territorio nazionale.

Per ottenere il beneficio è necessaria una espressa richiesta da parte dell'interessato.

Per il 2020 l'importo è pari a Euro 258,00 ed è corrisposto per dodici mensilità.

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza per cui è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE PER I SORDI

Scheda di sintesi:

- Età: **non ci sono limiti**
- Reddito per il 2020 **ininfluente**
- Importo: **€ 258,00 (mensile)**
- Mensilità: **12**
- Requisiti sanitari: **sordo con parametri diversi se di età inferiore o superiore ai 12 anni.**
- Compatibilità / Incompatibilità: **Incompatibile con l'indennità di frequenza per i minori; Compatibile con l'attività lavorativa e con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi ed ai ciechi civili.**

4.11. L'assegno sociale e la pensione sociale

L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei

contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.

L'assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile. Pertanto non può essere erogato all'estero. Il soggiorno all'estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell'assegno fino al rientro in Italia.

L'assegno sociale ha sostituito la Pensione sociale dall'1.1.1996.

Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani, comunitari e stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i quali:

- sono in possesso del requisito anagrafico previsto dalle norme attualmente in vigore (dall'1.1.2013 il requisito anagrafico di 65 anni è stato posticipato al compimento del 65° anno e tre mesi);
- risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia da almeno 10 anni;
- sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- **web** – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite SPID attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it;
- **telefono** – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- **patronati e intermediari dell'Istituto** – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

L'assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).

La misura massima dell'assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato.

In relazione all'entità del reddito personale e/o coniugale, l'assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta. L'importo mensile dell'assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

LA PENSIONE SOCIALE

La pensione sociale è una prestazione strettamente assistenziale per la quale non sono richiesti requisiti assicurativi o contributivi. È corrisposta a coloro che hanno presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31.12.1995. **Dal 1.1.1996 è stata sostituita dall'assegno sociale.**

4.12. Le dichiarazioni periodiche per gli invalidi civili

I destinatari di provvidenze economiche devono presentare ogni anno, entro il 31 marzo, specifiche dichiarazioni di responsabilità, al fine di certificare il permanere di alcune condizioni essenziali per il mantenimento della agevolazione. Gli interessati sono gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento e gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile di assistenza. La circolare INPS n.167 del 30/12/2010 obbliga alla presentazione della dichiarazione annuale anche i destinatari di indennità di frequenza. Gli invalidi al 100% non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione periodica. Prima della scadenza l'INPS inoltra agli interessati la documentazione inerente la procedura da attuare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Le dichiarazioni dal 2011 possono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso un CAF o un professionista abilitato o in via autonoma attraverso il codice pin personale INPS.

5. Le agevolazioni fiscali

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali. In particolare, di seguito sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni.

FIGLI A CARICO

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

- 1.620 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni
- 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

VEICOLI

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- esenzione dal bollo auto
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
- Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici
- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche

SPESE SANITARIE

- deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

ASSISTENZA PERSONALE

- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

5.1. Acquisto auto

I disabili o i loro familiari che acquistano un autoveicolo, e in alcuni casi anche un motoveicolo, possono beneficiare di agevolazioni fiscali sull'imposizione dell'IVA, sulla detraibilità IRPEF della spesa sostenuta, sull'esenzione dal pagamento del Bollo Auto e sulla esenzione delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. Possono usufruire delle agevolazioni:

1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all'art. 1, comma 2, recita testualmente "...si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva...".

I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso l'Asl.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione".

Solo per quest'ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile. Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l'esplicito riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all'adozione di più omogenee definizioni.

- **“Persona con ridotte o impedito capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”**: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell'idoneità alla guida.
- **“Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”**: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
- **“Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”**: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

Requisito medico legali richiesti

REQUISITO MEDICO LEGALE	BENEFICIO	VERBALE
<ul style="list-style-type: none"> • invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 - art. 381) • non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996) 	contrassegno invalidi	invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità
handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997)	benefici per veicoli con adattamento	handicap

handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità
sordità (art. 50 della legge 342/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	sordità

AGEVOLAZIONI IVA

È applicabile l'Iva al 4%, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L'Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

- all'acquisto contestuale di optional
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento.

L'aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti. L'aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall'agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili). L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo

beneficiario è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero. Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, va versata la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

DETRAZIONE IRPEF

Per l'acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall'Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione è pari al **19%** del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di **18.075,99** euro.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del disabile, di cui si dirà più avanti.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse.

Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, non è agevolabile l'acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto.

ESENZIONE BOLLO AUTO

L'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta per un solo veicolo. Per accedere al beneficio occorre presentare opportuna domanda alla Agenzia delle Entrate competente per territorio, allegando la documentazione prevista e che varia per tipologia di disabilità o handicap. I limiti di cilindrata per l'accesso al beneficio sono gli stessi previsti per l'applicazione dell'IVA agevolata: 2.000 c.c. per il motore a benzina, 2.800 c.c. per il motore diesel.

ESENZIONE DELLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE

L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà si è esentati sia in caso di acquisto di veicolo nuovo che in caso di acquisto di veicolo usato.

VEICOLI AMMISSIBILI

Fermi restando i limiti alla cilindrata previsti dalla applicazione dell'IVA agevolata al 4%, possono fruire delle agevolazioni i seguenti veicoli: autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Per i disabili psichici, mentali o motori, è possibile usufruire delle agevolazioni anche se i veicoli sono motocarrozze a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Dal 2001, per le spese sostenute per l'acquisto di caravan, è possibile usufruire della detrazione nella denuncia dei redditi ma le stesse spese non risultano agevolabili in sede di applicazione dell'IVA, che viene applicata nella normale percentuale di riferimento.

autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (*) (**)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente

motocarrozze	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi

(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar", che possono essere condotte senza patente.

La detrazione spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l'acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell'aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

INTESTAZIONE DELLA FATTURA

La fattura, su cui si gode l'IVA agevolata e/o che si usa ai fini della detrazione della spesa in sede di dichiarazione dei redditi, deve essere intestata al disabile o, in alternativa, al familiare che le ha fiscalmente a carico. Non è più possibile la contestazione del veicolo e della conseguente fattura fra il disabile e un familiare. Tutte le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alla guida e al trasporto delle persone con disabilità, spettano al diretto interessato o ai familiari che lo abbiano fiscalmente a carico. Perché un familiare, convivente, sia considerato fiscalmente a carico, non deve disporre di un reddito personale superiore ad euro 2.840,51.

GLI AVENTI DIRITTO

Tutte le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità o ai loro familiari che le abbiano fiscalmente a carico.

A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità di accesso alle agevolazioni e la documentazione da presentare. Le tipologie di disabilità interessate dai benefici sono le **disabilità motorie**, le **disabilità motorie con gravi difficoltà alla deambulazione**, le **disabilità psichiche o mentali**, le **disabilità sensoriali**:

DISABILI MOTORI

Rientrano in questa categoria:

- I disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedito capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida;
- I disabili che abbiano fatto richiesta della patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida;
- I disabili motori che per la natura della loro menomazione, o perché minorenni, non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi necessitano il trasporto o l'accompagnamento da terze persone.

Per usufruire delle agevolazioni auto, nel caso in cui la disabilità non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulazione o non dipenda da una pluriamputazione, i disabili o chi li ha fiscalmente a carico, devono obbligatoriamente adattare il veicolo con almeno uno dei seguenti allestimenti previsti dal Ministero dei Trasporti:

- Pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/idraulico/elettrico;
- Scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/idraulico/elettrico;
- Braccio sollevatore ad azionamento meccanico/idraulico/elettrico;
- Paranco ad azionamento meccanico/idraulico/elettrico;
- Sedile scorrevole e girevole simultaneamente;
- Sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta;
- Portiera/e scorrevole/i.

Per i veicoli adattati alla guida, possono essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie, purché siano riportati come prescrizione sulla patente di guida. Gli allestimenti al trasporto devono altresì essere collegati in via permanente al veicolo.

Documentazione

- *Per l'applicazione dell'IVA al 4%:*
Chi acquista o importa un veicolo e vuole usufruire della applicazione dell'IVA sul prezzo di vendita al 4%, deve produrre al cedente, o all'Ufficio doganale, la seguente documentazione:
 1. Fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per l'ottenimento della stessa; in caso di disabile trasportato questo documento non è richiesto;
 2. Certificazione dell'invalidità o dell'handicap di carattere motorio;
 3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dell'applicazione dell'IVA agevolata;
 4. In caso di disabile fiscalmente a carico, autocertificazione o dichiarazione dei redditi in cui si evidenzia tale stato, se l'auto viene acquistata dal familiare.



Progetto finanziato nell'ambito del piano di finanziamenti di cui all'Avviso per interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso "Open Community PA 2020" nell'ambito dell'ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

L'iva agevolata spetta anche per le spese di adattamento dei veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli, tramite autocertificazione sulla disabilità motoria.

▪ **Per la detrazione IRPEF della spesa:**

Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:

1. Certificato di handicap;
2. Fattura del veicolo e dell'eventuale adattamento alla guida o al trasporto.

▪ **Per l'esenzione dal pagamento del bollo auto:**

Per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto è necessario presentare la richiesta alla Agenzia delle Entrate competente per territorio, allegando la seguente documentazione:

1. Copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto o, per i titolari di patente, i dispositivi di guida applicati al veicolo;
2. Copia della patente speciale (non richiesta se il mezzo è adattato per il trasporto);
3. Nel caso di soggetto disabile a carico fiscalmente, la copia della denuncia dei redditi o autocertificazione del familiare che lo ha fiscalmente a carico.
4. Copia del certificato di handicap o di invalidità.

DISABILI MOTORI CON GRAVI DIFFICOLTA' DI DEAMBULAZIONE

- Le persone con disabilità motoria che comporti una grave difficoltà di deambulazione o che derivi da una pluriamputazione.

Questi soggetti non devono necessariamente adattare il veicolo per poter accedere alle agevolazioni fiscali. La condizione invalidante deve essere dimostrata esibendo il certificato di handicap grave rilasciato dalla ASP competente.

Documentazione

▪ **Per l'applicazione dell'IVA al 4%:**

1. Autocertificazione attestante che nel quadriennio precedente non si è avvalsi di tale tipo di agevolazione;
2. In caso di soggetto disabile a carico fiscalmente, copia della dichiarazione dei redditi o una autocertificazione del soggetto che lo ha fiscalmente a carico;
3. Per la documentazione sanitaria occorre dimostrare la gravità della situazione invalidante alternativamente attraverso:
 - a) Copia del verbale di accertamento di handicap grave;
 - b) Copia del verbale di invalidità dove si evinca la certificazione della pluriamputazione degli arti inferiori;
 - c) Copia del verbale di invalidità ove sia indicata la dicitura "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un





Progetto finanziato nell'ambito del piano di finanziamenti di cui all'Avviso per interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso "Open Community PA 2020" nell'ambito dell'ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

- accompagnatore*" e il riferimento esplicito alla gravità della patologia.
- *Per la detrazione IRPEF della spesa:*
 1. Documentazione sanitaria negli stessi termini esposti per l'ottenimento dell'IVA agevolata;
 2. Fattura del veicolo.
 - *Per l'esenzione dal pagamento del bollo auto:*

Occorre presentare opportuna richiesta alla Agenzia delle Entrate competente per territorio allegando la seguente documentazione:

 1. Documentazione sanitaria in linea con quanto esposto per l'IVA agevolata e per l'IRPEF;
 2. Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante lo stato economico del disabile a carico fiscalmente (autocertificazione o copia della dichiarazione dei redditi);
 3. Copia della carta di circolazione.

DISABILI PSICHICI O MENTALI

Dal 2001 anche i disabili psichici e mentali possono accedere alle agevolazioni previste per il settore auto, senza avere l'obbligo di adattamento del veicolo. Ulteriore condizione è però che il disabile sia percettore di una indennità di accompagnamento. Sono esclusi i percettori della indennità di frequenza.

Documentazione

- *Per l'applicazione dell'IVA al 4%:*

I documenti da produrre al venditore dell'auto per ottenere l'applicazione dell'IVA al 4% sono i seguenti:

 1. Autocertificazione attestante che nel quadriennio precedente non si è avvalsi di tale tipo di agevolazione;
 2. In caso di soggetto disabile a carico fiscalmente, copia della dichiarazione dei redditi o una autocertificazione del soggetto che lo ha fiscalmente a carico;
 3. Documentazione sanitaria:
 - a) Certificazione di invalidità civile da cui risulti la dicitura "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita", l'indicazione della natura psichica o mentale della disabilità e l'indicazione esplicita della gravità della patologia;
 - b) Se dal certificato di invalidità non risulta la natura psichica o mentale della patologia o la sua gravità, è necessario presentare anche il certificato di handicap con connotazione di gravità da cui si evinca la causa psichica o mentale della disabilità.
- *Per la detrazione IRPEF della spesa:*
 1. Certificazione sanitaria nei medesimi termini esposti per l'ottenimento della agevolazione IVA;



2. Fattura del veicolo.
- *Per l'esenzione dal pagamento del bollo auto:*
 1. Documentazione sanitaria in linea con quanto esposto per l'IVA agevolata e per l'IRPEF;
 2. Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante lo stato economico del disabile a carico fiscalmente (autocertificazione o copia della dichiarazione dei redditi);
 3. Copia della carta di circolazione.

Documentazione da allegare ad opportuna domanda alla Agenzia delle Entrate competente per territorio.

NON VEDENTI E SORDI

I non vedenti e i sordi possono godere delle agevolazioni previste per l'acquisto di autovetture anche se non adatte al trasporto. Sono esclusi dalle agevolazioni per l'acquisto di motoveicoli. Non possono godere della agevolazione prevista sul pagamento delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. Rientrano fra i possibili fruitori delle agevolazioni auto anche gli ipovedenti gravi ossia coloro che:

- Hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, o nell'occhio migliore, anche con una eventuale correzione;
- Hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.

Documentazione

- *Per l'applicazione dell'IVA al 4%:*
 1. Certificazione attestante lo stato di cecità, parziale o assoluta, o lo stato di sordità congenita o perlinguale;
 2. Autocertificazione attestante che nel quadriennio precedente non ci si è avvalsi di tale agevolazione;
 3. In caso di soggetto disabile a carico fiscalmente, copia della dichiarazione dei redditi o una autocertificazione del soggetto che lo ha fiscalmente a carico;
- *Per la detrazione IRPEF della spesa:*
 1. Certificazione sanitaria nei medesimi termini esposti per l'ottenimento della agevolazione IVA;
 2. Fattura del veicolo.
- *Per l'esenzione dal pagamento del bollo auto:*
 1. Documentazione sanitaria in linea con quanto esposto per l'IVA agevolata e per l'IRPEF;
 2. Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante lo stato economico del disabile a carico fiscalmente (autocertificazione o copia della dichiarazione dei redditi);
 3. Copia della carta di circolazione;

Documentazione da allegare ad opportuna domanda alla Agenzia delle Entrate competente per territorio.

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO VEICOLO

PERSONA CON DISABILITÀ	OBBLIGO ADATTAMENTO VEICOLO	CERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ
con impedito o ridotte capacità motorie permanenti	SI - l'adattamento essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto e risultare dalla carta di circolazione	Verbale della Commissione medica per l'handicap (legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori
con grave limitazione alla capacità di deambulazione	NO	Verbale della Commissione medica per l'handicap (legge n. 104/1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.
pluriamputato	NO	Verbale della Commissione medica per l'handicap (legge n. 104/1992) o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione.
con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento	NO	Verbale di accertamento dell'invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale grave Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988).
con sindrome di down titolare dell'indennità di accompagnamento	NO	Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge 18/1980 e legge n.508/1988).

non vedente (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi)	NO	Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica per l'handicap (legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Sordo (sordità dalla nascita o preverbale)	NO	Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica per l'handicap (legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.

5.2. Acquisto dei sussidi tecnici ed informatici

Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del **4%**. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I soggetti *portatori di handicap*, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 %, per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti devono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra. Fra le menomazioni correlate a tale beneficio, non è prevista la *disabilità intellettiva e psichica* (ciò esclude dall'agevolazione, ad esempio, alcuni programmi educativi progettati per il recupero o lo sviluppo di funzioni cognitive in caso di ritardo dell'apprendimento). La documentazione prevista nel precedente comma è prodotta al cedente anteriormente

all'effettuazione della cessione ovvero all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione. La normativa relativa alle imposte sui redditi delle persone fisiche (**IRPEF**) prevede la possibilità di detrarre, al momento della denuncia annuale dei redditi, le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone con handicap, come, ad esempio, un computer, un modem o strumenti che permettano il controllo dell'ambiente domestico (telecomandi, automazioni, ecc). Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di quei prodotti. Questa agevolazione, diversamente da quella prevista per l'IVA, spetta per qualsiasi tipo di disabilità (fisica, psichica o sensoriale).

Documentazione

- *Ai fini della detrazione IRPEF:*

1. Certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata Legge 104; va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente;
2. Fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per la detraibilità di queste spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

- *Ai fini dell'applicazione dell'iva agevolata al 4%*

Per ottenere l'agevolazione al momento dell'acquisto o dell'importazione, gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione:

1. Copia di un certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda ASP competente; è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap;
2. Specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell'Azienda ASP di residenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.

5.3. Acquisto di ausili e protesi

È prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili e dell'applicazione di IVA agevolata sul loro acquisto.

Tra gli ausili oggetto di beneficio rientrano:

- le carrozzine per disabili;
- gli apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna

- vertebrale;
- gli arti artificiali per la deambulazione;
- gli ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).

Documentazione

- *Ai fini della detrazione del 19%*

Per ottenere tale detrazione è necessario disporre della seguente documentazione:

1. Prescrizione del medico curante (non necessariamente il medico di famiglia); in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione per attestare la necessità all'acquisto per il contribuente, o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
2. Fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico.

- *Ai fini della applicazione dell'IVA agevolata*

Possono godere dell'aliquota IVA agevolata i seguenti prodotti:

- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
- oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
- oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;
- protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.

Si ritiene che l'accesso a tale agevolazione sia condizionato da una specifica prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell'Azienda ULS nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente.

5.4. Spese per assistenza personale e domestica

SPESE PER I SERVIZI DOMESTICI

È riconosciuta una deduzione dal reddito (indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo) fino a 1549,37 euro per i contributi previdenziali e assistenziali versati, relativi alla retribuzione dell'operatore

SPESE PER L'ASSISTENZA PERSONALE

Per le persone non autosufficienti è prevista la detraibilità delle spese fino ad un tetto massimo di euro 2.100,00 l'anno nella misura del 19%. Il limite di reddito del contribuente per l'accesso al beneficio è di euro 40.000. La spesa può essere detratta anche dal familiare che ha a fiscalmente a carico il disabile. Le più recenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Nessuna norma o circolare afferma che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap. Pertanto può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia. Per ottenere questa detrazione è necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l'assistenza e di chi effettua il pagamento.

SPESE MEDICHE DI ASSISTENZA SPECIFICA

Per le spese di assistenza specifica e cioè :

- per l'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- per le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- per le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo o dal personale con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale, è possibile godere di un trattamento diverso a seconda se queste siano rivolte ad una persona con handicap oppure no. Nel secondo caso le spese possono essere solo detratte in ragione del 19% degli oneri sostenuti. Nel caso invece che riguardino persone con handicap, possono essere dedotte dal reddito, non solo del diretto interessato o dei congiunti che lo hanno a carico fiscale, ma anche dei familiari civilmente obbligati. Inoltre, in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. È necessario però che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza. I soggetti riconosciuti persone con handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992, possono autocertificare la sussistenza delle condizioni personali. Per accedere alla detrazione o alla deduzione delle spese di assistenza specifica è necessario disporre delle relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento dove sia evidenziata la prestazione svolta e la qualifica dell'operatore.

5.5. La detrazione IRPEF per i figli portatori di handicap

Il contribuente che ha familiari fiscalmente a carico ha diritto ad una detrazione IRPEF che diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro, per la detrazione dei figli e a 80.000 euro, per la detrazione del coniuge e degli altri familiari. Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51.

La detrazione di base per i figli a carico è stata fissata in:

- 1.220,00 euro, per il figlio con età inferiore ai tre anni, dal 2013;
- 950,00 euro, se il figlio ha una età pari o superiore a tre anni, dal 2013;
- se il soggetto ha più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

LA MAGGIORE DETRAZIONE PER IL FIGLIO DISABILE

Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto ad una ulteriore detrazione di euro 400,00 dal 2013.

5.6. Le agevolazioni specifiche per i non vedenti

DETRAZIONE DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DEI CANI GUIDA

Ai non vedenti spetta una detrazione dall'IRPEF del 19% sulle spese di acquisto di cani guida, una volta ogni quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

DETRAZIONE FORFETARIA PER LE SPESE DI MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

Per le spese di mantenimento del cane guida spetta una detrazione forfetaria di euro 516,46, senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento di tali spese. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è considerato a carico del familiare stesso.

ALIQUTA IVA AGEVOLATA PER PRODOTTI EDITORIALI

Per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti è prevista l'applicazione della aliquota agevolata del 4%: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille, sia su supporti audio magnetici.

L'agevolazione è estesa alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle

prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati scrittura braille e su supporti audio magnetici.

5.7. Le agevolazioni telefoniche

TELEFONIA FISSA

Nel giugno del 2000 il Garante per le comunicazioni ha disposto che ad anziani e persone disabili venga riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Non viene invece riconosciuta alcuna agevolazione sugli scatti telefonici. Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari al cui interno vi sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni. Oltre a questi requisiti, il nucleo familiare non deve superare il livello di reddito di 6.713,93 euro l'anno, determinato in base all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente).

TELEFONIA CELLULARE

Il Legislatore ha previsto l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa per le persone con disabilità. Tale tassa non è dovuta per i seguenti soggetti:

- Invalidi con perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori;
- Non vedenti;
- Sordi.

La documentazione attestante lo stato di invalidità deve essere prodotta al concessionario del servizio telefonico al momento della stipulazione dell'abbonamento.

AGEVOLAZIONI TELEFONICHE SPECIFICHE PER I SORDI

Alle persone sorde viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento del canone mensile sulla telefonia fissa. Non sono previste agevolazioni o esenzioni per il traffico telefonico. L'agevolazione spetta alla persona sorda o all'abbonato che conviva con lui. La normativa non fa riferimento alla parentela ma allo "stato di famiglia", anche in autocertificazione, unitamente alla certificazione sanitaria che attesti la sordità e titolarità dell'indennità di comunicazione. Una ulteriore facilitazione prevista dal Garante nelle Comunicazioni riguarda la telefonia cellulare: gli operatori della telefonia mobile sono obbligati, entro il 30 novembre di ogni anno, a promuovere e a pubblicizzare una particolare offerta per le persone sorde che preveda almeno 50 sms (brevi messaggi di testo) al giorno il cui prezzo non deve superare il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore. L'agevolazione spetta per un solo abbonamento previa presentazione della opportuna documentazione sanitaria. Dal 2007 le persone sorde sono esentate dal pagamento della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari.

AGEVOLAZIONI TELEFONICHE SPECIFICHE PER I NON VEDENTI

I non vedenti possono godere di una agevolazione tariffaria per l'accesso ad internet da postazione fissa (non con accesso da cellulare). Gli operatori telefonici devono riconoscere gratuitamente 90 ore mensili di navigazione in internet. Tale agevolazione è estesa anche al non vedente che sottoscrive un contratto di navigazione in internet non "a consumo orario". A tali soggetti gli operatori telefonici riconoscono uno sconto del 50% sugli abbonamenti per la navigazione in internet. Tali agevolazioni spettano solo ai ciechi totali titolari di indennità di accompagnamento e non ai ciechi parziali o agli ipovedenti gravi. L'agevolazione è estesa ai conviventi con il disabile previa presentazione dello "stato di famiglia" (anche in autocertificazione) e della certificazione sanitaria attestante lo stato di cecità assoluta.

5.8. La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche


Per gli interventi edili effettuati per l'eliminazione di barriere architettoniche (ascensori, montacarichi) e per la realizzazione di strumenti che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, è possibile usufruire della detrazione Irpef pari al 50% per una spesa di **euro 96.000** per unità immobiliare, con riferimento alle spese sostenute fino a tutto il 2014 così come previsto dalla Legge di Stabilità 2014. La detrazione non è fruibile in concomitanza a quella del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. Quest'ultima (del 19%) può essere usufruita solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione del 50%.

5.9. L'agevolazione sull'imposta di successione e donazione

Per le persone portatrici di handicap grave, riconosciute tali ai sensi della L.104/1992, è previsto che l'imposta dovuta per ricezione di eredità o donazione di beni immobili o diritti reali immobiliari sia applicata solo sulla parte della quota ereditaria o donata che supera l'importo di 1.500 euro.

5.10. L'esenzione dalla tassa sulle imbarcazioni

Dal 1 maggio 2012, le persone residenti in Italia che possiedono unità da diporto di lunghezza superiore a 10 metri, sono tenute al pagamento di una tassa annuale. L'importo varia a seconda della lunghezza dello scafo e deve essere effettuato entro il 31 maggio di ogni anno. Sono state individuate, al contempo, alcune situazioni particolari in cui il possessore dell'imbarcazione è esentato dal versamento della tassa. Tra le unità di diporto per le quali è riconosciuta l'esenzione, vi sono quelle utilizzate dai soggetti portatori di handicap affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.



Progetto finanziato nell'ambito del piano di finanziamenti di cui all'Avviso per interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso "Open Community PA 2020" nell'ambito dell'ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

5.11. Assistenza fiscale ai contribuenti con disabilità

Nel periodo della presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate, attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità. Il servizio permette alla persona disabile di ricevere assistenza fiscale direttamente al proprio domicilio, tramite l'aiuto dei funzionari dell'Agenzia. Chi intende usufruire di tale servizio può rivolgersi:

- Alle Associazioni che operano nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità;
- Ai servizi sociali degli enti locali;
- Ai patronati;
- Ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate.

6. Assistenza sanitaria

6.1. L'erogazione di ausili, protesi e ortesi da parte del SSN

GLI AVENTI DIRITTO

Secondo il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 hanno diritto alle prestazioni protesiche i seguenti soggetti:

- Gli invalidi civili e per servizio;
- Gli invalidi di guerra e le categorie assimilate (es. vittime civili di guerra);
- I privi della vista, cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- I sordi, cioè coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio;
- I minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un'invalidità permanente;
- Gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua;
- Coloro che sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all'accertamento sanitario sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo;
- Coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto e che, dopo aver presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento; le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
- I ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.

Va ricordato che l'erogazione di dispositivi protesici per gli invalidi sul lavoro è regolamentata da un'altra

norma (DPR 1124/1965) ed è garantita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

LA DISTINZIONE DEGLI AUSILI

Gli ausili, ortesi e protesi, prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono elencati negli allegati al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332. La distinzione fra tipologie di dispositivi è particolarmente importante in quanto non deriva solo dalle procedure di costruzione e realizzazione degli stessi, ma soprattutto di un diverso modo di fissare i prezzi.

I dispositivi di serie sono quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano dell'intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati al paziente. Qualche esempio: i cateteri, i cuscini e i materassi antidecubito, il comunicatore simbolico, le stampanti Braille ecc. Questi ausili sono riportati nel secondo elenco del primo allegato al regolamento.

I dispositivi su misura sono quelli realizzati singolarmente in conformità ad una prescrizione medica e sono destinati ad essere applicati o utilizzati solo da un determinato paziente. Eccezionalmente sono considerati dispositivi su misura anche quei prodotti realizzati in serie che, per essere utilizzati da un determinato paziente, necessitano di un intervento di un tecnico abilitato, dietro prescrizione del medico specialista, come ad esempio: le carrozzine elettroniche o leggere, le scarpe ortopediche, i plantari, i rialzi ecc.

L'ultimo elenco di ausili è composto da quelli *acquistati direttamente dalle ASP* e dati in comodato d'uso all'assistito. Si tratta di dispositivi assai particolari ed importanti: ventilatori polmonari, apparecchi per l'alimentazione enterale, montascale ecc.

Possono essere forniti anche *ausili non compresi in nessuno dei tre elenchi, ma riconducibili per omogeneità funzionale ad un prodotto previsto*. In tal caso il prescrittore deve motivare con chiarezza la riconducibilità e supportarla con un adeguato programma terapeutico.

LA PROCEDURA DI EROGAZIONE

Il procedimento per l'erogazione di protesi, ausili e ortesi a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve seguire obbligatoriamente quattro tappe:

1. La prescrizione;
2. L'autorizzazione;
3. La fornitura;
4. Il collaudo.

Ad ogni passaggio sono coinvolti in modo diverso l'utente, il prescrittore e il fornitore.

La fase della prescrizione dell'ausilio, della protesi o dell'ortesi è il momento più significativo e delicato per il disabile. La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato. Questo deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si

prescrive il prodotto; per esempio, un ventilatore polmonare non può essere prescritto da un ortopedico, ma da pneumologo o da uno specialista in fisiopatologia respiratoria.

L'autorizzazione è rilasciata dall'azienda ASP di residenza dell'assistito, la quale deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore. Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. L'azienda ASP deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della ASP, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa (silenzio assenso). Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dalla ASP per l'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito. L'eventuale differenza di costo è a carico dell'assistito.

Può anche accadere che una persona subisca un *ricovero presso una struttura non ubicata presso l'azienda ASP di residenza* e che necessiti di un ausilio. In questa ipotesi, sempre che vi siano condizioni di necessità o urgenza e che le strutture sanitarie (pubbliche o private) siano accreditate, la prescrizione è inoltrata alla azienda ASP di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Se si tratta di prodotti su misura e c'è silenzio assenso della azienda ASP, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. Nel caso dell'autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito.

La fornitura. Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare tempi di consegna o fornitura specificamente previsti dal secondo allegato al regolamento e che variano a seconda del prodotto. In caso di ritardo può essere applicata al fornitore una penalità. Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati, i tempi di fornitura e consegna devono essere inferiori a quelle normalmente vigenti.

Il collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna del prodotto. In tal senso il fornitore dell'ausilio deve informare l'azienda ASP entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna. L'assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Nel caso in cui l'assistito non si presenti alla verifica può incorrere in sanzioni fissate da ciascuna regione. Il collaudo viene eseguito dallo specialista prescrivente o dalla sua unità operativa verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito; il termine massimo per questa operazione è 20 giorni dalla data di consegna, dopodiché il collaudo si intende effettuato e la relativa fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi prestabiliti. Per i prodotti monouso (ad esempio: cateteri, pannoloni ecc.) non è previsto alcun collaudo.

Tempi minimi di rinnovo. Il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 impone dei tempi minimi per poter ottenere la fornitura di un dispositivo successiva a quella precedente. I tempi minimi di rinnovo sono

quelli che un assistito deve attendere prima che gli venga fornito nuovamente lo stesso ausilio. Vi sono delle eccezioni che permettono una pur minima flessibilità. Va subito precisato che questi limiti temporali fra la prima fornitura e quella successiva non riguardano i minori di diciotto anni. Inoltre i tempi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrivente, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito. Ancora, in caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica o non convenienza della riparazione oppure di non perfetta funzionalità del presidio riparato, l'azienda ASP può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima del tempo previsto. Riguardo a questi aspetti il regolamento tutela le aziende ASP precisando che, alla scadenza del tempo minimo, il rinnovo della fornitura è in ogni caso subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrivente. Così che, se un dispositivo al termine del periodo previsto è ancora in perfetto stato di funzionamento, il rinnovo può essere rifiutato.

6.2. L'esenzione dal Ticket

A norma della Legge 10 gennaio 2012, n. 6 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012, fra i soggetti rientranti nella esenzione dal pagamento del ticket (ma pagano l'eventuale differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo del medicinale prescritto), rientrano gli invalidi civili al 100 per cento e gli invalidi civili minori di anni 18 titolari di indennità di frequenza.

7. Le agevolazioni lavorative

7.1. Il prepensionamento dei lavoratori disabili

LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all'80%, di anticipare l'età pensionabile (pensione di vecchiaia) a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13495/2003, ha ribadito che tale opportunità spetta con una invalidità pari o superiore all'80%, comprese le persone con sordità prelinguale, statuendo inoltre che l'invalidità da considerare è quella civile come definita dal Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992. Diverso il trattamento per i lavoratori non vedenti. Nel loro caso è ancora vigente il limite di età di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini (art. 9, Legge 218/1952, confermato dall'art. 1, comma 6, Decreto Legislativo n. 503/1992).

CONTRIBUTI FIGURATIVI PER IL PREPENSIONAMENTO

La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordo può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.

7.2. La pensione e gli assegni per invalidità e inabilità lavorativa

La normativa vigente ha previsto misure previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che si trovino, una volta assunti, in condizioni di disabilità più o meno accentuata e più o meno incidente sulla loro capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa. Si tratta di trattamenti pensionistici diversi da quelli di invalidità civile (che sono assistenziali), di invalidità sul lavoro o per cause di servizio, in cui vengono considerate quelle patologie, infermità o affezioni, insorte dopo l'assunzione o che si aggravano nel corso dell'attività lavorativa.

Prendiamo in esame le provvidenze erogate dai due maggiori istituti previdenziali: INPS (dipendenti privati e buona parte dei dipendenti autonomi e parasubordinati) e INPDAP (dipendenti pubblici).

INPS – ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ LAVORATIVA

L'assegno ordinario di invalidità lavorativa viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi che siano iscritti all'assicurazione generale INPS. I lavoratori devono essere affetti da una infermità permanente di natura mentale o fisica tale da essere causa di una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Le condizioni sanitarie vengono accertate dai medici delle sedi INPS. Una volta riconosciuta l'infermità invalidante, l'assegno ordinario viene riconosciuto per tre anni. Su domanda dell'interessato e accertamento della permanenza dello stato invalidante, l'assegno può essere confermato per altri due periodi di tre anni. Dopo il terzo riconoscimento consecutivo, l'assegno ottiene una conferma definitiva. L'assegno viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso ogni anno il lavoratore viene sottoposto a verifica sanitaria. La domanda di revisione può essere presentata anche dall'interessato. Per richiedere l'assegno ordinario di invalidità è necessario essere assicurati presso l'INPS da almeno 5 anni, contare su un'anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni. L'assegno ordinario di invalidità è incompatibile con l'indennità di mobilità (rimane la facoltà di opzione del trattamento più favorevole), e i trattamenti di disoccupazione. L'assegno, non è inoltre cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall'INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa. Il periodo in cui il lavoratore ha fruito dell'assegno (se non ha contributi da lavoro), viene considerato utile per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Con il raggiungimento dell'età pensionabile, l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia, purché l'interessato possieda i requisiti contributivi previsti. La domanda per l'assegno ordinario di invalidità va inoltrata alla sede INPS competente. Nei casi in cui le domande siano rigettate è possibile presentare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione del rigetto. Il ricorso va presentato al Comitato Provinciale INPS.

INPS – PENSIONE DI INABILITÀ LAVORATIVA

La pensione di inabilità lavorativa viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi iscritti all'assicurazione generale INPS. I lavoratori devono essere affetti da una infermità o una patologia che sia causa della permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro. Tale condizione può essere anche preesistente all'assunzione e la pensione può essere soggetta a revisione. Se viene accertato il recupero della capacità lavorativa, la pensione può essere revocata. Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa è necessario essere assicurati presso l'INPS da almeno 5 anni, contare su un'anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni. Il godimento della pensione di inabilità lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente nonché con l'iscrizione agli albi professionali, o agli

elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti. La pensione non è, inoltre, cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall'INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa. La pensione viene calcolata aggiungendo all'anzianità contributiva maturata, contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell'età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.

INPS – ASSEGNO MENSILE PER LA ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

A chi è stato riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, può essere concesso, su richiesta, l'assegno mensile per assistenza personale e continuativa. La condizione sanitaria prevista è l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. L'assegno non spetta e non viene erogato nel caso di ricovero in istituto se la retta è a carico dello Stato o di enti pubblici. La domanda per la pensione di inabilità e per l'assegno mensile va inoltrata alla sede INPS competente. Nei casi in cui le domande siano rigettate è possibile presentare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione del rigetto. Il ricorso va presentato al Comitato Provinciale INPS.

INPDAP – PENSIONE PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA

La pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa spetta a quei dipendenti pubblici a cui sia stata accertata una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità fisiche o mentali che non derivino da cause di servizio. Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa è necessario contare su un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni, dei quali almeno tre anni siano stati versati nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività lavorativa. La pensione viene calcolata aggiungendo all'anzianità contributiva maturata, contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell'età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali e non può superare l'importo della pensione che sarebbe erogata nel caso di invalidità derivante da cause di servizio. La domanda di pensione va inoltrata, tramite il datore di lavoro, alla direzione provinciale dell'INPDAP allegando un certificato rilasciato dal medico curante attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il godimento della pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.

INPDAP- PENSIONE PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO

La pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro spetta a quei dipendenti pubblici a cui sia stata accertata una incapacità derivante da infermità fisiche o mentali che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Si tratta di una condizione meno invalidante di quella prevista per la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività. I requisiti retributivi richiesti

sono, infatti, più impegnativi. Questa pensione viene erogata se il lavoratore è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativo. La pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro è calcolata sulla base della effettiva anzianità contributiva maturata. Non viene prevista alcuna maggiorazione. La domanda di pensione va inoltrata, tramite il datore di lavoro, alla direzione provinciale dell'INPDAP allegando un certificato rilasciato dal medico curante attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o le mansioni assegnate. Le condizioni sanitarie vengono valutate dalle Commissioni mediche presso le Aziende ASP.

INPDAP – TRATTAMENTI PENSIONISTICI PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE ALLE MANSIONI SVOLTE

I dipendenti pubblici (in modo differente fra dipendenti statali e quegli degli enti locali) possono richiedere il "prepensionamento" nel caso abbiamo un'infermità permanente, fisica o mentale che incide sulle mansioni lavorative assegnate. Accertata questa condizione, l'amministrazione deve tentare di collocare il lavoratore in un'altra mansione dello stesso livello, anche retributivo. Se non viene trovata un'altra mansione idonea, il lavoratore viene dispensato dal servizio o collocato a riposo. La relativa pensione viene erogata solo se sussistono determinati requisiti contributivi. I dipendenti degli enti locali devono contare su contributi almeno pari a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione. I dipendenti delle amministrazioni statali devono contare su contributi almeno pari a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni. In entrambi i casi si prescinde dall'età anagrafica. La domanda va inoltrata, tramite il datore di lavoro, alla direzione provinciale dell'INPDAP. Le condizioni sanitarie vengono valutate dalle Commissioni mediche presso le Aziende ASP.

7.3. La pensione di reversibilità e i figli inabili

La pensione ai superstiti viene erogata dopo il decesso del pensionato o dell'assicurato che ancora lavori. La pensione ai superstiti può essere di reversibilità, nel caso il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, oppure indiretta, nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi. La normativa vigente prevede che "ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa". (Riferimento: articolo 13 del Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7). Il termine "sostentamento" implica sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.

La "non autosufficienza economica" si verifica con modalità diverse. Sono considerati non autosufficienti economicamente:

- i figli maggiorenni (con le precisazioni esposte sopra) che hanno un reddito che non supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% ;
- i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per il diritto

alla pensione di invalido civile totale;

- i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento;

Il "mantenimento abituale" è desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite. Nel caso di figlio inabile le verifiche sono diverse a seconda che questi sia convivente o non convivente. Nel primo caso è sufficiente lo stato di non autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto. Nel secondo caso – non convivenza – è necessario dimostrare anche il "mantenimento abituale" ed in questo caso viene effettuato un esame comparativo dei redditi del lavoratore/pensionato e del superstite per appurare se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.

Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili "le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa." (art. 8, comma 1, Legge 222/1984).

Rispetto alla documentazione sanitaria, gli Enti previdenziali solitamente fanno riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità di accompagnamento. Fino all'approvazione della Legge 31/2008 la concessione della pensione ai superstiti era preclusa nel caso l'inabile svolgesse una qualsiasi attività lavorativa, anche part-time, al momento della scomparsa del genitore. La Legge 31/2008 (articolo 46) ha introdotto proprio in tal senso un'eccezione: l'attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11, legge 12 marzo 1999, n. 68) non preclude l'erogazione della pensione di reversibilità. La finalità terapeutica dell'attività lavorativa viene accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.).

7.4. Il divieto di lavoro notturno

Lo svolgimento del lavoro notturno è stato oggetto di numerosi interventi legislativi. La Legge 9 dicembre 1977, n. 903 prevedeva alcune forme di tutela nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza, le quali, già allora, non potevano venire impiegate nel lavoro notturno. Successivamente l'articolo 17 della Legge 5 febbraio 1999, n. 25 ha introdotto ulteriori novità a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori che debbano assistere figli o familiari. Queste indicazioni, poi riprese anche dal "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 53), indicano con chiarezza quali sono i lavoratori che non possono obbligatoriamente essere adibiti al lavoro notturno. La prima categoria interessata dall'agevolazione è quella delle lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, i padri conviventi con le stesse. La seconda categoria è quella della lavoratrice o del lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici

anni. La normativa vigente prevede anche una terza categoria che non può essere obbligatoriamente adibita al lavoro notturno, quella dei lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104" ovvero il lavoratore che presta a questi effettiva assistenza, anche se tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità. L'INPS non ha mai precisato i concetti di "sistematicità" e "adeguatezza", lasciando quindi ampio margine interpretativo alla proprie Sedi periferiche e ai datori di lavoro. È considerato lavoro notturno ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 (in attuazione della Direttiva comunitaria n. 34 del 2000), l'arco di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (ad esempio i turni dalle 22 alle 6).

Viene considerato "lavoratore notturno":

- qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero durante il periodo notturno;
- chi svolge, nell'arco dell'anno, almeno una parte del proprio orario di lavoro durante il periodo notturno, secondo le norme definite dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno.

Nel caso ricorra una di queste fattispecie, il lavoratore che dimostri di avere a carico una persona con handicap, non è obbligato a prestare lavoro notturno e l'azienda deve conseguentemente adeguare turni e orario dell'interessato.

7.5. La sede di lavoro

LA SCELTA DELLA SEDE

I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, proprio a causa della dicitura "ove possibile" si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. Le condizioni per accedere a questo beneficio sono comunque legate, per i familiari, all'assistenza continuativa ed esclusiva del congiunto con disabilità. L'interpretazione ormai prevalente e consolidata è che l'agevolazione riguardi le persone con handicap con connotazione di gravità, beneficiarie di tutte le agevolazioni previste dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Questa annotazione è necessaria in quanto il comma 5 non indica esplicitamente la gravità dell'handicap. Una disposizione particolare (articolo 21) riguarda le persone con handicap con "un grado di invalidità superiore ai due terzi" o invalide per servizio di prima, seconda o terza categoria (Tabella A della Legge 10 agosto 1950, n. 648): nel

caso vengano assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

IL RIFIUTO AL TRASFERIMENTO

I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo. Si tratta infatti di una disposizione che rafforza ed estende quanto già previsto dal Codice Civile. L'articolo 2103 prevede, fra l'altro, che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il comma 5 dell'articolo 33 aggiunge a questa condizione, oltre alle ragioni appena illustrate, anche il consenso da parte dell'interessato. In caso di violazione si può ricorrere al Giudice con fortissime probabilità che l'azienda soccomba in giudizio.

7.6. I permessi lavorativi

PERMESSI LAVORATIVI E DISABILITÀ

La Legge che regola i permessi lavorativi in caso di disabilità è la 104/1992. Tale legge prevede la possibilità di ottenere particolari permessi per i congiunti che assistono persone disabili e per le persone gravemente disabili stesse.

PRIMI OTTO ANNI DI VITA DEL BAMBINO

Per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al **prolungamento del congedo parentale**, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo di tre anni (compresi i congedi parentali di cui hanno diritto la generalità dei lavoratori). La retribuzione è al 30% fino al terzo anno di vita del bambino. Successivamente si mantiene la medesima retribuzione solo se non si superano determinate soglie reddituali. Il congedo parentale (che spetta ai soli genitori) può essere cumulato, in giorni diversi, con il congedo biennale retribuito. Se si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire di **due ore di permesso giornaliero retribuito** fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. L'articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha ammesso la possibilità di fruire, alternativamente alle due agevolazioni precedenti, anche di tre giorni di permesso mensile.

DOPO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO

Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, hanno diritto non più alle due ore di permesso, ma ai soli tre giorni di permesso mensile, che possono essere

frutti in via continuativa ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza. È importante sottolineare che la Legge 8 marzo 2000, n. 53 (articolo 20) ha precisato definitivamente che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.

Inoltre, l'articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha introdotto un elemento di ulteriore flessibilità, precisando che il diritto ai tre giorni di permesso "è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese."

MAGGIORE ETÀ

Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, ha diritto ai tre giorni mensili alle stesse condizioni fissate per gli altri gradi di parentela. Sia INPS che INPDAP, pur con diverse modulazioni, hanno ripreso nelle loro circolari queste indicazioni. Anche in questo caso i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto.

PARENTI, AFFINI E CONIUGE

L'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) dall'apposita Commissione operante in ogni Azienda ASP.

L'articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha ridefinito la platea degli aventi diritto, modificando l'articolo 33 della Legge 104/1992.

Secondo la vigente disposizione in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, possono godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:

1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l'affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).

I parenti ed affini di terzo grado possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:

- quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
- quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Va anche sottolineato che, in forza delle modificazioni introdotte dalla Legge 183/2010 sono scomparsi dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità.

LAVORATORI CON HANDICAP

I lavoratori disabili, in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità, possono richiedere due tipi di permessi: un permesso pari a due ore giornaliere, oppure tre giorni di permesso mensile.

7.7. I congedi biennali retribuiti

I soggetti tutelati sono i familiari dei portatori di handicap ai quali sia stata accertata la situazione di gravità, a condizione che il soggetto disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati salvo che la presenza di un familiare sia richiesta dagli stessi sanitari e non deve prestare attività lavorativa nel periodo in cui viene richiesto il congedo.

GLI AVENTI DIRITTO

Gli aventi diritto sono le lavoratrici ed i lavoratori, residenti in Italia, con rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Esiste un ordine di priorità fra gli aventi diritto che è stato indicato dalla Corte Costituzionale:

- il lavoratore o la lavoratrice convivente con il coniuge gravemente disabile;
- i genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figlio gravemente disabile;
- i fratelli e le sorelle (anche adottivi) della persona gravemente disabile e con essa conviventi;
- il figlio/a convivente con il genitore gravemente disabile.

Questi lavoratori dipendenti hanno diritto al congedo anche se il loro contratto di lavoro non prevede l'assicurazione per maternità e/o se a loro non spettano i permessi di cui alla legge 104.

Ai genitori il beneficio spetta in maniera alternativa e non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi. Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto perché non lavoratore. Nel caso dei genitori non è richiesta la convivenza con il figlio disabile. Ogni lavoratore può fruire di 24 mesi di congedo (retribuito e/o non retribuito) nell'arco della propria vita lavorativa. Può succedere che siano diversi i familiari che vogliano avvalersi di questo beneficio. In tal caso, il limite massimo dei due anni si perfeziona fra tutti gli aventi diritto che ne fanno di volta in volta richiesta. I lavoratori domestici e i lavoratori a domicilio non hanno diritto al congedo biennale retribuito.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO

Il padre e la madre non possono utilizzare contemporaneamente il congedo in questione ma solo alternativamente. Durante la fruizione del congedo biennale da parte di un genitore, l'altro genitore può fruire del congedo parentale o del congedo di maternità. La prestazione può essere frazionata a giorni interi, a settimane o a mesi.

LA MISURA DELLA PRESTAZIONE

L'indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione mensile percepita se la mensilità in questione,

rapportata ad un anno, è inferiore o pari al limite stabilito (per il 2011, euro 33.290,00 nel settore privato, euro 44.276,32 nel settore pubblico). La retribuzione presa a riferimento è quella che comprende le voci fisse e continuative. Dal 2002 il limite annuale è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT. Se il congedo è fruito per periodi continuativi non superiori a 6 mesi, il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto ad un numero di giorni di permesso non retribuito corrispondente alle ferie maturate.

ADEMPIMENTI E DOMANDE

La domanda deve essere inviata o recapitata all'INPS in via telematica tramite web, patronato o contact center multicanale telefonico (numero verde INPS/INAIL 803.164). Il diritto al congedo straordinario è comunque concesso entro 60 giorni dalla richiesta. Nella domanda va indicato con precisione il periodo di congedo e, in caso di modifica del periodo fissato in precedenza, deve essere presentata una nuova domanda, sempre con le stesse modalità. Va allegata la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità dell'handicap con dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che non sono intervenute variazioni nel riconoscimento del grado di gravità dell'handicap. Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data indicata sulla domanda, salvo decorrenza diversa fissata dal datore di lavoro.

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ

Nel privato, l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità. Nel comparto pubblico invece la retribuzione è a carico dell'amministrazione.

CONTRIBUZIONE

La contribuzione è figurativa nel settore privato ed effettiva nel settore pubblico.

8. L'integrazione scolastica

Tutti gli alunni in situazione di handicap hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (art. 12 L.104/92). Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile. La scuola, infatti, non può rifiutare l'iscrizione di un soggetto disabile, e se lo fa, commette un illecito penale. Il diritto alla integrazione scolastica è garantito dall'asilo nido sino all'università (art.12 L.104/92).

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE SCOLASTICA

Per l'iscrizione dell'alunno disabile occorre ottenere la seguente documentazione:

- L'attestazione di alunno in situazione di handicap, redatta da uno specialista o da un medico privato convenzionato;
- La diagnosi funzionale, ovvero il documento che attesta, oltre al tipo e alla gravità dell'handicap, anche le potenzialità dell'alunno.

Scelta la scuola, all'atto della iscrizione, oltre alla presentazione dei documenti previsti per tutti i tipi di alunni e dei documenti su menzionati, è opportuno segnalare eventuali specifiche necessità dell'interessato, come per esempio il trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia.

DOPO L'ISCRIZIONE

Avvenuta l'iscrizione, il Collegio dei docenti, su invito del Dirigente scolastico, individuerà la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno disabile (art.4, lett. b, DPR 416/74), la quale, non potrà superare il numero di 25 alunni.

Il Consiglio di classe ha poi il compito di redigere una ipotesi di progetto sull'assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art.41 D.M. 331/98).

Sulla base di tale progetto e della diagnosi funzionale, il dirigente scolastico, richiederà le ore di sostegno necessarie al Direttore Scolastico Regionale; nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, può chiedere delle ore supplementari in deroga a quelle previste in misura ordinaria.

8.1. La Diagnosi Funzionale (DF) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

Una volta attestato lo stato di handicap, ai sensi della L.104/92, deve essere redatta la Diagnosi Funzionale, comprendente il Profilo Dinamico Funzionale. Tali documenti vengono redatti a cura dell'unità multidisciplinare territoriale, affiancata da un esperto di pedagogia speciale designato dall'ufficio scolastico provinciale e da un operatore esperto sociale. La Diagnosi Funzionale permette di evidenziare non solo il tipo di deficit, ma anche le potenzialità di ciascun alunno con disabilità, unitamente alle previsioni degli obiettivi da raggiungere a medio

e lungo termine. Ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di nuove condizioni sopravvenute, la DF deve essere riconsiderata in relazione alla evoluzione dell'alunno.

8.2. Il Progetto Educativo Individuale (PEI)

Il Progetto Educativo Individuale rappresenta il progetto di vita scolastica di ogni alunno con disabilità. La sua redazione spetta al Gruppo di Lavoro per l'Handicap (GLH), composto dagli insegnanti del Consiglio di classe dell'alunno disabile, dall'insegnante di sostegno (se già assegnato), dai genitori del disabile, dall'assistente all'autonomia e dall'assistente alla comunicazione (se presente e assegnato), e dagli operatori del distretto socio sanitario che ha in carico l'alunno. Nel caso di passaggio da un grado di scuola all'altro, il PEI deve essere redatto, dalla nuova scuola, in collaborazione con il GLH della scuola di provenienza.

PEI DIFFERENZIATO

È possibile prevedere un PEI differenziato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. In questo caso, l'alunno disabile, sarà sottoposto ad esami conclusivi di ciclo scolastico con prove differenziate. Il PEI differenziato porta al conseguimento dei titoli di studio equipollenti per le scuole elementari e medie. Nel caso della scuola superiore porta ad un riconoscimento di crediti formativi acquisiti, ma non al diploma di scuola secondaria superiore

PEI PER OBIETTIVI MINIMI

Per la scuola secondaria superiore, una agevolazione è prevista dalla possibile adozione, per l'alunno disabile, di un PEI per obiettivi minimi. In questo caso, l'alunno disabile, acquisisce gli stessi contenuti previsti dai programmi ministeriali, anche se in maniera semplificata. Sosterrà dunque prove equipollenti da sostenere con modalità più agevoli o con tempi più lunghi.

8.3. Assegnazione dell'insegnante di sostegno

In primavera, sulla base delle iscrizioni nella propria scuola, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere al Centro Servizi Amministrativi (CSA, ex Provveditorato agli studi), l'assegnazione complessiva per il proprio Istituto di un adeguato numero di insegnanti di sostegno, in base a quanto emerso per gli alunni con disabilità dalla diagnosi funzionale e da un primo embrionale PEI. Dopo aver ricevuto la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno, il Dirigente Scolastico, procede, in collaborazione con il GLH, alla ripartizione delle risorse. In caso l'insegnante di sostegno non venga assegnato o le ore risultano insufficienti, la famiglia può presentare ricorso al TAR avverso l'Istituto scolastico.

8.4. Assegnazione dell'assistente di base

Agli alunni che ne hanno necessità, il Dirigente Scolastico, assegna un assistente di base igienico-personale, cioè di un collaboratore scolastico, preferibilmente dello stesso sesso dell'alunno con disabilità, con opportuna formazione in merito, e che fornisce assistenza all'alunno negli spostamenti all'interno e all'esterno del plesso scolastico, che lo accompagna ai servizi igienici, che lo aiuta nella cura dell'igiene personale.

8.5. L'assistente per l'autonomia o la comunicazione

Entro il mese di Luglio, le famiglie interessate, devono fare richiesta al Dirigente Scolastico per l'assegnazione di un assistente per l'autonomia o la comunicazione, che possa assistere l'alunno con disabilità nei problemi di autonomia o di comunicazione. Il Dirigente, ricevuta la richiesta, deve inoltrarla all'Ente Locale competente. Si tratta di un assistente personale che fornisce assistenza specialistica, collaborando con l'insegnante di sostegno e con i docenti curricolari per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. È un operatore che facilita la comunicazione dello studente e la sua attività di relazione, lo supporta durante la partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari.

Tale figura non si sovrappone o non si sostituisce a quella dell'insegnante di sostegno e degli insegnanti curricolari, cui spettano i compiti educativi e didattici. La Legge 104/92 obbliga gli Enti Locali a fornire questo tipo di assistenza. In caso di mancata assegnazione, la famiglia, può diffidare il Dirigente Scolastico o l'Ente Locale e, in caso la diffida non sortisca effetto, attivare un ricorso al TAR.

8.6. Il trasporto scolastico

All'atto della iscrizione, la famiglia, deve richiedere all'Ente Locale competente o, in alcuni territori, all'Istituto Scolastico, l'attivazione del trasporto scolastico. Il trasporto deve essere garantito in via gratuita e con mezzi idonei ed accessibili e con la presenza di un accompagnatore.

8.7. Esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica

Le famiglie degli alunni disabili che non possono partecipare alle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono richiederne l'esonero, in via temporanea o permanente, parziale o totale, comprovandone la necessità, con opportuna documentazione medica. Gli alunni esonerati devono comunque essere coinvolti nello svolgimento delle lezioni e nelle attività loro consentite e possibili (es. arbitraggio, giuria, organizzazione), ed essere valutati sulla base delle conoscenze teoriche acquisite.

8.8. Diritto allo studio in ospedale e domiciliare

Il MIUR, con la Circolare n.24 del 25/03/2011, ha definito la ripartizione delle risorse finanziarie destinate a garantire l'attivazione di progetti di istruzione domiciliare con formazione del personale coinvolto.

LA SCUOLA IN OSPEDALE

L'istruzione degli alunni ospedalizzati è recentemente diventata una reale struttura scolastica organizzata. Nata da esperienze episodiche spesso legate alla disponibilità dei singoli operatori del settore si afferma oggi con una propria identità precisa, diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e nei principali ospedali e reparti pediatrici italiani. La scuola in ospedale è totalmente tarata sul singolo paziente, tenendo conto delle tempistiche di visite, terapie e della specificità delle patologie. Privilegia i piccoli gruppi, attuando il rapporto uno a uno docente-alunno, programma le attività didattiche utilizzando tecnologie multimediali e comprende anche attività ludiche e ricreative. Questo tipo di strategia vuole assicurare pari opportunità di istruzione a tutti gli alunni ricoverati, per far sì che possano proseguire il proprio percorso didattico senza rischiare difficoltà di reinserimento o dispersione scolastica.

Il docente in ospedale deve promuovere il diritto all'istruzione del piccolo paziente attraverso un percorso formativo individualizzato e garantire anche una mediazione tra la famiglia e l'ospedale.

ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'istruzione domiciliare costituisce di fatto un ampliamento della strategia scolastica ospedaliera che consente anche a chi è costretto a letto presso la propria abitazione di veder rispettato il proprio diritto allo studio. Spesso i pazienti non sono ricoverati in ospedale, ma seguiti in day-hospital lungo tutto il periodo della cura. I piccoli malati costretti a casa per più di trenta giorni possono essere così seguiti a domicilio da uno o più insegnanti. Per attivare un intervento di istruzione domiciliare è necessario fare una richiesta documentata alla scuola frequentata, la quale è tenuta ad elaborare un progetto di offerta formativa per l'alunno impossibilitato alla normale frequenza. Il piano deve avere delle precise indicazioni di durata, del numero di docenti coinvolti (che si sono dichiarati disponibili) e deve essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, e inserito nel POF (Piano offerta formativa della scuola). La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato vengono poi inoltrati al competente Ufficio Scolastico Regionale, che procede alla valutazione della documentazione presentata ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse finanziarie.

8.9. I disturbi specifici dell'apprendimento – DSA

I DSA sono disturbi nell'apprendimento che interessano alcune abilità specifiche, e che devono essere acquisite da bambini e ragazzi in età scolare. I disturbi specifici dell'apprendimento comportano la non

autosufficienza durante il percorso scolastico, in quanto interessano, nella maggior parte dei casi, le attività di lettura, scrittura e calcolo; affliggono bambini e ragazzi che, in genere, non hanno disabilità o difficoltà particolari, ma possono rendere loro difficile la vita a scuola se non vengono aiutati nella maniera corretta.

Attualmente i bambini ed i ragazzi affetti da DSA non hanno diritto all'insegnante di sostegno.

Hanno però diritto, grazie alla Legge 170/2010, a strumenti didattici e tecnologici di tipo compensativo (sintesi vocale, registratore, programmi di video-scrittura e con correttore ortografico, calcolatrice) ed a misure dispensative, per permettere loro di sostituire alcuni tipi di prove valutative con altre equipollenti più adatte.

I principali disturbi specifici dell'apprendimento sono:

- Dislessia: interessa la capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente;
- Disgrafia: difficoltà nella riproduzione nella scrittura di caratteri alfabetici e numerici;
- Discalculia: disturbo delle abilità numeriche e aritmetiche;
- Disortografia: non rispetto delle regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto traducendo correttamente i suoni che compongono le parole in simboli grafici;
- Disprassia: difficoltà nella coordinazione e nel movimento;
- Disturbo specifico della computazione: difficoltà a suddividere le parole in sillabe;
- Disturbo specifico nel linguaggio: condizione in cui l'acquisizione delle normali abilità linguistiche è disturbata sin dai primi stadi di sviluppo.

9. Il Collocamento obbligatorio

Questo istituto è disciplinato dalla **Legge 68/99**, che all'art. 2 recita che per collocamento mirato s'intende "una serie di strumenti che permettono di **valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto**, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione".

SOGGETTI BENEFICIARI

- Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- Persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
- Persone non vedenti, persone non udenti;
- Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;
- Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla legge 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

QUOTE D'OBBLIGO DI ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE

I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:

- da 15 a 35 dipendenti un disabile;
- da 36 a 50 dipendenti due disabili;
- da 51 in poi 7% (disabili).

BASE DI COMPUTO

Non sono computabili: i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, i disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al programma di emersione ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383e successive modificazioni.

La legge prevede che le aziende possano ricorrere ad una **chiamata nominativa o numerica**.

La **chiamata nominativa** prevede che sia l'azienda a identificare la persona da inserire, mentre nel caso della

chiamata numerica il datore di lavoro fa riferimento alle liste reperibili presso i Centri per l'impiego.

Le aziende che hanno tra i 15 e i 35 dipendenti possono utilizzare la chiamata nominativa per l'individuazione del lavoratore disabile. Quelle tra i 36 e i 50 dipendenti invece possono inserire un lavoratore disabile con chiamata nominativa, ma per l'altro devono ricorrere alla chiamata numerica. Le aziende con più di 50 dipendenti possono inserire il 60% dei dipendenti disabili con chiamata nominativa e il restante 40% con chiamata numerica.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Attraverso le convenzioni (ai sensi dell'art. 11 della legge 68/1999) e, nei limiti del Fondo Nazionale, si possono concordare:

- Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori disabili con ridotta capacità lavorativa superiore al 79%;
- Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori con handicap intellettuale e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
- Fiscalizzazione del 50% per max. 5 anni per l'assunzione di lavoratori con ridotta capacità lavorativa tra il 67 e 79%;
- Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per disabili con invalidità superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche.